

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO****SEZIONE CIVILE****Ufficio procedure concorsuali**

Il Giudice Andrea Turturro,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del **18.12.2025**;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

letto il ricorso presentato da [REDACTED]

[REDACTED] di seguito anche solo " [REDACTED] o " [REDACTED] ") Cod. Fisc. e P. IVA n. [REDACTED],

con sede legale in Cortona (AR), via Nazionale n. 43, in persona degli amministratori e soci

[REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED] e [REDACTED] (cod. fisc.

[REDACTED]), giusta delibera del 25.09.2025 per atto del Notaio Dr. [REDACTED]

di Arezzo ex art. 120 bis, cod. crisi (doc. A), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al

del Foro di Pisa con richiesta di misure protettive e cautelari;

visto il provvedimento del 12.12.2025, con il quale questo Tribunale ha demandato allo scrivente il compito di provvedere sulle misure protettive e cautelari richieste;

verificata la ritualità delle notificazioni disposte con decreto del 12.12.2025 (deposito del 18.12.2025); richiamato il verbale di udienza del 18.12.2025 e dato atto che nessuno dei creditori vi ha partecipato;

osserva quanto segue.

1. La ricorrente chiede che siano inibite azioni esecutive e cautelari sui beni personali del socio [REDACTED] (con particolare riferimento all'immobile in Foiano della Chiana)

La richiesta è suscettibile di accoglimento, trattandosi di misura evidentemente funzionale al buon esito dello strumento di regolazione prescelto (concordato semplificato), nell'ambito del quale l'immobile è destinato al soddisfacimento dei creditori.

2. La ricorrente chiede inoltre che venga inibito ai creditori Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. e Tulot 64 s.r.l. di escutere la garanzia del Medio Credito Centrale.

Sulla ammissibilità della misura, quantomeno in astratto, si è pronunciata la giurisprudenza di merito maggioritaria in relazione alla composizione negoziata (sulla ammissibilità della misura, quantomeno in astratto, v. Trib. Vicenza 23.7.2025 e Trib. Bologna 23.5.2025 in www.ilcaso.it Trib. Modena, 8.3.2025 in DB).

Nel caso in esame, tuttavia, occorre considerare che non ci si muove in seno ad una composizione negoziata (i cui esiti possono essere molteplici, anche tramite strumenti di diritto privato), bensì nell'ambito di un concordato semplificato.

Le misure cautelari concesse verrebbero meno al momento dell'omologa e pertanto le Banche potrebbero a quel punto escutere il fondo, che si surrogherebbe in privilegio (tanto è vero che, nell'ambito del concordato preventivo, è espressamente prevista la necessità di un fondo rischi: art. 87, lett. p-bis), con ciò vanificando l'esito della misura ottenuta in questa sede.

È pertanto opportuno che la ricorrente deduca in ordine alla strumentalità della misura richiesta rispetto al buon esito del concordato proposto.

P.Q.M.

Il Giudice,

dispone, per novanta giorni, che i creditori non possono iniziare o proseguire azione esecutive e cautelari sul bene immobile di proprietà, *pro quota*, del socio [REDACTED] sito in Foiano della Chiana (AR), censito al Catasto fabbricati del predetto Comune foglio 23 part. 101 sub 8;

- invita la ricorrente a dedurre sulla questione sollevata in parte motiva nel termine di gg. 7, riservando di provvedere all'esito;

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alla parte ricorrente e al Registro delle Imprese.

Arezzo, 22 dicembre 2025

Il Giudice designato

Andrea Turturro